



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ordinanza ingiunzione

Nr. _____41_____

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 della L.689/1981

Rif.to S.P.V. nn. 37063 del 29/06/2017 a carico di ...OMISSIS... quale titolare... OMISSIS...

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ottemperanza al Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Municipale nr. 869/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.4 comma 1 lett. l);

Visto il verbale di accertamento nr. 37063 del 29/06/2017 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" Stazione di San Severino Marche a carico di ...OMISSIS..., nata a OMISSIS...ivi residente in ...OMISSIS...quale titolare ...OMISSIS..." sita in ...OMISSIS.... avente ad oggetto la mancata presentazione della denuncia dei requisiti per la classificazione dell'agriturismo ex art. 11 commi 2 e 3 Regolamento Regionale 6/2013 ex L.R.21/2011;

Visto il rapporto ed allegato verbale ex art. 17 L.689/1981 redatti dagli agenti accertatori i quali riportano i fatti e le modalità di accertamento;

Constatata la contestazione e notificazione del verbale occorsa in data 10/08/2017;

Preso atto degli scritti difensivi inoltrati dalla Sig.ra ...OMISSIS...in data 04/09/2017 ed assunti al protocollo comunale in pari data al numero 26613 nei quali si eccepisce che:

- In data 24/06/2017, gli agenti della Regione Carabinieri Forestale Marche Stazione di San Severino Marche effettuavano un controllo presso ...OMISSIS....chiedendo di poter visionare in particolar modo, la documentazione riguardante la classificazione ottenuta dall'agriturismo;
- Per mera dimenticanza l'azienda non aveva presentato la denuncia per la classificazione dell'agriturismo ma la Sig.raOMISSIS... si adoperava immediatamente a regolarizzare la posizione dell'azienda e nei termini di legge depositava quanto richiesto;

Preso altresì atto del rapporto informativo redatto dai Carabinieri Forestale Stazione di San Severino Marche in data 16 ottobre 2017, assunto al prot. nr. 31518 del 20/10/2017, nel quale si sottolinea che a seguito del controllo l'azienda agrituristica veniva trovata sprovvista della documentazione attestante la presentazione della denuncia per la classificazione dell'agriturismo e che la Sig.ra ...OMISSIS... veniva invitata ad esibire tale documentazione



nei giorni a venire, ma che nulla veniva prodotto, se non copia della presentazione della denuncia inoltrata il 03 luglio 2017, ovvero in data successiva a quella del controllo;

Considerato che le argomentazioni addotte dal trasgressore, seppur improntate e giustificate dalla buona fede, consistente nell'aver palesato la dimenticanza dell'inoltro della documentazione attestante la classificazione dell'agriturismo, non possono essere sufficienti ad esentare la stessa dalla responsabilità dell'illecito commesso, in particolare della violazione dell'art. 11 c. 2 e 3 del R.R. 6/2013 ex L.R.21/2011;

Ritenuto altresì che il deposito della documentazione è avvenuto in data 03 luglio 2017, ovvero in data successiva al controllo dei Carabinieri Forestale occorso in data 24 giugno 2017 e del relativo verbale di accertamento di illecito amministrativo redatto in data 29/06/2017 e che, pertanto tale comportamento potrà essere valutato in questa sede quale chiaro intento del trasgressore di volere eliminare tempestivamente le conseguenze dell'illecito commesso, ma non quale esimente dell'omissione colposa;

Visto l'art. 11 della L. 689/1981, sui criteri applicabili nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo;

Tenuto conto della personalità del trasgressore, dell'eliminazione tempestiva delle conseguenze dell'illecito commesso e della buona fede dello stesso;

Tenuto conto altresì dell'assenza di reiterazione;

Visto l'art.7 bis e 107 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Alla ...OMISSIS..., in premessa generalizzata, di pagare quale sanzione pecuniaria amministrativa **la somma di € 1.100/00 (euro millecento)** come sopra definita e come previsto dall'art.11 L.689/1981 e per quanto in premesso indicato, per la violazione del S.P.V. nr 37063/2017 elevato dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" di San Severino Marche, notificato in data 10/08/2017;

INGIUNGE

Alla medesima di versare la somma di **€ 1.100/00 (euro millecento)** sul C.C.P. n. 13820626 intestato al Comune di San Severino Marche – Comando di Polizia Municipale e/o presso la Tesoreria comunale – UBI BANCA sita in Piazza del Popolo esibendo copia del presente provvedimento, **entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza.**

Si avverte che nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto verranno predisposti gli atti esecutivi previsti dall'art.27 della L.689/1981.



La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notificazione, con le modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 150 del 01/09/2011.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo pretorio del Comune di San Severino Marche per quindici (15) giorni e pubblicata sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Sinobaldo Capaldi.

San Severino Marche, 14 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Venanzio Scuderini